

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XXII**
n. **22**

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLLETTI, VACCA, TERZONI, DAGA, SEGONI, BUSTO,
ZOLEZZI, DE ROSA, DEL GROSSO**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione delle attività di ricostruzione della città dell'Aquila e delle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009

Presentata il 5 marzo 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Alle ore 3,32 del 6 aprile 2009 un terremoto di magnitudo 5,9 ha devastato la città dell'Aquila e oltre 160 comuni abruzzesi provocando la morte di 309 persone, circa 1.600 feriti e oltre 67.000 sfollati.

Oltre a questa tragedia, il terremoto ha portato alla distruzione degli edifici di molti comuni e di gran parte del centro storico dell'Aquila.

Gli interessi economici che hanno ruotato e che tuttora ruotano intorno alla ricostruzione sono evidentemente enormi.

Un rapporto firmato da Soren Sondergaard, deputato europeo della sinistra unitaria inviato in Italia per verificare le mo-

dalità di utilizzo del denaro dei contribuenti dell'Unione, recita: « Ogni appartamento è costato il 158 per cento in più del valore di mercato, il 42 per cento degli edifici è stato realizzato con i soldi dei contribuenti europei, solo il calcestruzzo è stato pagato 4 milioni di euro in più del previsto. E 21 milioni in più i pilastri dei palazzi ».

Il dossier ha informato la Commissione europea dei sopralluoghi negli edifici del progetto denominato « Complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili (CASE) » e in quelli dei moduli abitativi provvisori (MAP). Si segnala la qualità delle costruzioni dei MAP: « il materiale è

generalmente scarso (...) impianti elettrici difettosi (...) intonaco infiammabile alcuni edifici sono stati evacuati per ordine della magistratura perché pericolosi e insalubri (...). Quello di Cansatessa è stato interamente evacuato (54 famiglie) e la persona responsabile per l'appalto pubblico è stato arrestato e altre 10 persone sono sotto inchiesta ».

I problemi in realtà non hanno riguardato solo il costosissimo progetto CASE ma anche tutti quegli appalti, fatti e gestiti in emergenza, derogando al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (meglio noto come codice degli appalti), i quali hanno previsto un costo decisamente superiore al costo che si sarebbe potuto avere con un bando di gara « normale ».

D'altro canto poco chiari sono stati gli interessi prima della protezione civile (che

ha gestito la prima emergenza) e poi della struttura commissariale per la ricostruzione.

Intanto la situazione del centro storico dell'Aquila, dopo cinque anni, è rimasta pressoché invariata: nella « zona rossa » sono stati ricostruiti solo un paio di edifici.

Si rende allora più che mai necessario indagare sulle scelte che sono state fatte fin dalle prime fasi della ricostruzione e se tali scelte sono state prese tutelando gli interessi delle popolazioni colpite o quelli della criminalità organizzata e no.

Vanno approfondite le informazioni sulle risorse erogate e sulle commistioni tra affari, appalti e criminalità, nonché sul suo grado di infiltrazione nel contesto economico-istituzionale della regione Abruzzo.

Per tutte queste ragioni, si propone di istituire una Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta, come previsto dall'articolo 82 della Costituzione.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

(Istituzione della Commissione).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata di diciotto mesi, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione delle attività di ricostruzione della città dell'Aquila e delle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, di seguito denominata « Commissione ». La Commissione ha il compito di verificare:

a) le decisioni assunte dai soggetti istituzionali preposti;

b) le modalità di gestione delle risorse finanziarie nazionali ed europee stanziato;

c) la correttezza delle procedure di affidamento dei lavori;

d) i motivi dei ritardi nell'opera di ricostruzione;

e) il rialzo dei costi rispetto al preventivo;

f) l'attività di controllo sul rispetto della legalità;

g) l'efficacia dell'attività di contrasto alle infiltrazioni criminali.

ART. 2.

(Composizione e durata della Commissione).

1. La Commissione è composta da venticinque deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Il Presidente della Camera dei deputati nomina il presidente della Commis-

sione tra i componenti della Commissione medesima.

3. Entro dieci giorni dalla sua nomina il presidente convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza che è composto, oltre che dal presidente, da due vicepresidenti e due segretari eletti dai componenti della Commissione nell'ambito della stessa secondo le disposizioni dell'articolo 20, commi 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

4. La Commissione presenta all'Assemblea della Camera dei deputati una relazione ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque ogni sei mesi e al termine dei propri lavori.

ART. 3.

(Compiti della Commissione).

1. La Commissione in particolare:

a) indaga sulle scelte operate dai soggetti istituzionali preposti in merito alle priorità e alle modalità della ricostruzione, con particolare riferimento al periodo iniziale della ricostruzione, e se tali scelte siano state prese avendo riguardo ai soli interessi del territorio e delle popolazioni colpite;

b) accerta se vi siano verificati casi di mala gestione o sprechi e inefficienze nell'utilizzo delle risorse e dei fondi stanziati per gli interventi successivi al sisma;

c) valuta l'avvenuta attivazione di procedure di controllo sulla qualità degli interventi di ricostruzione avviati e i risultati di tali attività;

d) indaga sugli interventi affidati in emergenza, in deroga alla normativa del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

e) indaga sulla realizzazione delle case provvisorie prevista dal progetto Complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili (CASE), al fine di:

1) verificare se abbiano effettivamente rappresentato, pur nella logica

emergenziale, la situazione ottimale per la popolazione locale;

2) verificare a distanza di cinque anni lo stato in cui versano le case provvisorie;

3) individuare eventuali responsabilità nel caso si riscontri l'utilizzo di materiali scadenti o l'esistenza di carenze nella progettazione, nonché di mancata realizzazione a regola d'arte delle case provvisorie;

4) indagare se ricorrano gli estremi di reati connessi nell'ideazione, progettazione e realizzazione del progetto CASE, e in ogni fase antecedente, contestuale e successiva, correlata alla realizzazione definitiva delle opere;

5) indagare sulla regolarità delle procedure di assegnazione degli appalti e dei subappalti pubblici legati alla ricostruzione;

6) approfondire i motivi dei ritardi nella ricostruzione;

7) indagare sui motivi che hanno portato all'aumento di molti costi rispetto all'importo preventivato;

8) indagare sulle risorse erogate e sul loro utilizzo, nonché sulle eventuali commistioni tra affari, appalti e criminalità organizzata o no, e sul suo grado di infiltrazione nel contesto economico-istituzionale della regione;

9) verificare le iniziative messe in atto per garantire il controllo e un indispensabile monitoraggio di tutte le procedure di assegnazione dei lavori di ricostruzione nella regione;

10) verificare se l'individuazione delle aree su cui realizzare i nuovi insediamenti abitativi, anche attraverso la disciplina derogatoria alle previsioni urbanistiche di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sia avvenuta tenendo adeguatamente conto delle esigenze di una corretta pianificazione territoriale e abbia perseguito esclusivamente l'interesse pubblico.

ART. 4.

(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con i medesimi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.

4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.

5. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli atti.

6. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

7. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

8. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

ART. 5.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o

compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 5 e 8.

ART. 6.

*(Organizzazione dei lavori
della Commissione).*

1. L'attività della Commissione è svolta ai sensi degli articoli 140, 141 e 142 del Regolamento della Camera dei deputati.

2. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, di magistrati ordinari, nonché di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

6. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Esse sono stabilite nel limite massimo di euro 60.000 per l'intera durata dell'attività. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

€ 1,00



170220002560